# **BB-LEX.IT**

Sentenza N°14275 /23 del 10.10.2023



# REPUBBLICA ITALIANA

Data arresto\_\_\_\_\_

Data eventuale scarcerazio

DEPOSITATO IN CANCI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE 2<sup>^</sup> PENALE

Composto dal Magistrato:

dott. Emanuele Mancini

Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa penale contro

ESTRATTO ESECUTIVO

Milano, OZ/A/12
IL SOST, PROC. GEN.LE

a) Procura generale

b) Corpi Reato

SENTENZA AL WISTOL P.G. TRAMITE SICP IN DATA

c) Mod I.

il

$\times$	$\times$	$\times$	X	X	$\times$
X	X	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
				o da	$ll'_{I}$

, nato a , resi – libero non presente; 'Avy, P. Bussini del Foro di Milano

, residente in





ESTRATTO A:

a) Mod.21 PM

b) Carceri

c) Questura

**IMPUTATO** 

Del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 8 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e succ. modif., perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante dal 25.09.2015 al 21.12.2017,

so, x , quale legale rappresentante dal 25.09.2015 at 21.12.2017,
e (per cui si procede separatamente)
quali amministratori di fatto della , emettevano n. 38 fat-

ture per l'anno 2016 per un ammontare di €. 373.875,81 ed IVA pari ad €.

84.744,32 fatture per operazione inesistenti a favore della Società entrambe riconducibili alla

In Milano, nella data di emissione delle fatture.

Del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 e succ. modif., perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante dal 25 09 2015 al 21.12.2017, si è proceduto separatamente), e e (per cui si procede separatamente) quali amministratori di fatto della

al fine di evadere ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occultavano o distruggevano in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari di predetta società per il periodo di imposta 2016 e 2019.

In Milano sino al febbraio 2020.

Redatta scheda il
per
comunicazione Ufficio ele

del Comune di

estratto all'ufficio Campio

per forfettizzazione

Campione penale

Art. \_\_\_\_\_

BONACINA BUSSINI Studio legale associato



### CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: assoluzione ex art. 530 II co cpp, perché il fatto non costituisce reato con riguardo al capo A) e perché il fatto non sussiste con riguardo al capo B);

DIFESA: Assoluzione ex art. 530 I co cpp.

#### MOTIVAZIONI

Con decreto di rinvio a giudizio del 13.07.202 l'odierno imputato veniva chiamato a rispondere, in concorso con altre persone, dei reati in epigrafe indicati.

Con ordinanza del 7.10.2022 il Tribunale rimetteva in termini tuti gli imputati per la definizione del processo con rito alternativo e all'udienza del 27.01.2023 la Difesa dell'odierno imputato rappresentava di intendere procedere con rito abbreviato.

Si disponeva, pertanto, lo stralcio della relativa posizione e questo Giudice ammetteva il rito richiesto espressamente dall'imputato all'udienza del 29.03.2023.

All'udienza odierna le parti concludevano, quindi, come suesposto e il Tribunale decideva dando lettura del dispositivo della presente sentenza e riservandosi in giorni 60 per il termine del deposito delle motivazioni.

Alla luce degli atti di indagine utilizzabili sulla scorta del rito prescelto l'assunto accusatorio risulta infondato.

In particolare, come si evince dal PVC della GDF, Nucleo di Polizia economicofinanziario , datato 6.11.2019 (i cui esiti sono poi confluiti nella CNR dello stesso Corpo, datata 7.11.2019), gli operanti in data 26.09.2019 invitavano il legale rappresentante pro tempore della (coimputato nei cui confronti si procede separatamente), a presentarsi presso i propri Uffici, per l'avvio di una verifica fiscale ai fini I.V.A. delle ritenute e dei crediti di imposta nei confronti della medesima Società.

Successivamente, stante l'irreperibilità del ve la mancata presentazione ingiustificata di questi al suddetto appuntamento, veniva avviata la verifica fiscale, i cui esiti confermavano ulteriori indagini già precedentemente svolte dai Militari con riguardo ad altre Società legate al "gruppo".

Infatti, anche in questo caso gli accertamenti svolti consentivano di verificare uno schema operativo comune e, così, di ricostruire una fitta rete di società e cooperative create ad hoc e gestite nell'ambito di un sistema piramidale, al cui vertice si poneva la , amministrata da 🥄 nei cui contronti si procede separatamente) al fine di impiegare manodopera presso lo stabilimento 🔪 in violazione della . di norme poste a tutera del ravoro e delle regore tributarie, riducendo in tal modo significativamente il costo orario dell'attività prestata.

Tali operazioni avvenivano, dunque, secondo l'impianto investigativo, mediante soggetti giuridici "di comodo", a loro volta amministrati formalmente da "persone ignare di qualsiasi informazione contabile e commerciale il soggetto giuridico da essi stessi rappresentato".

In tale contesto, si inseriva, altresì, l'attività della perativa di produzione e lavoro, indicata dagli Agenti alla base della piramide e quale "soggetto giuridico di comodo utilizzato come mero contenitore della forza lavoro su cui dirottare gli oneri tributari e contributivi sistematicamente evasi" e pe la quale l'odierno imputato rivestiva la carica di amministratore legale per il periodo compreso tra il 25.09.2015 e il 21.12.2017.





Infatti, con riguardo al capo A) è emerso che gli stessi operanti consideravano il ruolo dell'imputato quale mera testa di legno, senza indicare eventuali competenze e poteri specifici di intervento e riconoscendo, anzi, la sua totale estraneità ai meccanismi decisionali relativi alla vita e all'attività sociali.

Sul punto, premesso che l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, ossia dal «fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto». comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta e del fine di consentirli a terzi (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 15.10.2013, n. 44665), occorre richiamare l'ulteriore orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui "dalla circostanza per cui il ricorrente fosse una mera "testa di legno" non può desumersi la mancanza del dolo specifico di evasione ma, semmai, costituisce argomento di prova contrario, posto che la deliberata scelta di abdicare ai propri doveri di amministratore in favore di gestori occulti dell'impresa può essere valutata, insieme con altri elementi, quale prova della consapevolezza di accedere ad un progetto illecito fatto proprio mediante la condotta omissiva" (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 23.11.2022, n. 13090).

Orbene, così come la circostanza accertata di aver assunto il ruolo di "testa di legno" non può di per sé escludere alcuna responsabilità in capo all'amministratore di diritto, ma, anzi, può configurare un elemento significativo della sua volontà di contribuire a un meccanismo fraudolento, tuttavia, al contrario, la medesima circostanza non può, in assenza di ulteriori elementi di prova, costituire la base per riconoscere in via presuntiva la relativa responsabilità penale (in tal senso, cfr. Cass., Sez. III, 2.03.2016, n. 15900).

Orbene, nel caso in esame, dagli atti di indagine con riguardo ad una partecipazione soggettiva da parte dell'imputato alle condotte contestate si legge che "i legali rappresentanti e a cui sono state contestate responsabilità penali nell'ambito del p.e p. sono da considerarsi vere e proprie teste di legno, ma non sono, comunque, da ritenersi esenti da responsabilità avendo consentito al sodalizio di disporre indisturbati della società cooperativa per il raggiungimento degli scopi illeciti", trattandosi evidentemente di mere valutazioni soggettive, senza l'indicazione di ulteriori elementi di riscontro oggettivo.

Con riguardo alla condotta di cui al capo B), invece, deve osservarsi che la condotta di eventuale occultamento della contabilità non può certo essere addebitata all'odierno imputato, cui si sono succedute ulteriori persone nella carica di AU sino all'accertamento investigativo in esame ed avendo, peraltro, gli Agenti correttamente convocato presso i propri uffici esclusivamente l'allora legale rappresentante pro tempore della senza richiedere alcunché al per il periodo di propria competenza.

Si impone, quindi, in questo caso l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, non essendo stata contestata allo stesso alcuna condotta distruttiva e tenuto conto, invece, della natura permanente dell'ulteriore condotta, prevista dalla norma in esame, di occultamento delle scritture contabili.

In particolare, nella fattispecie esaminata, gli atti di indagine non consentono di accertare una specifica condotta riconducibile all'odierno imputato per il periodo di competenza, in cui ha amministrato, seppur solo formalmente, la Società, evidenziando, invero, che per gli anni 2015 e 2016 vi fu una tenuta contabile delle scritture da parte dello Studio tributario , presso cui la Società aveva, altresì, la propria sede legale, come da dichiarazioni rese agli Agenti in sede di accesso dalla titolare del suddetto Studio (cfr. all. 6 verbale di operazioni compiute).

BONACINA BUSSINI

Si ritiene, infine, che le ulteriori dichiarazioni rese agli Agenti da di non aver mai ricevuto alcuna documentazione, in qualità di ragioniere incaricato alla relativa tenuta contabile per conto della Società, non possano considerarsi con riguardo alla posizione dell'odierno imputato, in quanto veniva descritto, altresì, un rapporto tenuto esclusivamente con il coimputato per cui si procede separatamente,

In conclusione, deve essere assolto dal fatto di cui al capo A) per assenza dell'elemento soggettivo e dal fatto di cui al capo B) per non averlo commesso.

Visti ed applicati gli artt. 438 ss e 530 c.p.p.,



Assolve dagli addebiti contestati, rispettivamente, perché il fatto di cui al capo A) non costituisce reato e per non aver commesso il fatto di cui al capo B).

P.O.M.

Visto l'art. 544, III co. c.p.p.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.

Milano, 10.10.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO

IL GIUDICE Emanuele MANCI